

Prog. n. 026/23/CG/FF
Venezia, 08/06/2023

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento del servizio di patrocinio legale nel procedimento avanti il tribunale civile di Venezia

Premesso che:

- Alcuni dipendenti dell'azienda che prestano attività lavorativa a tempo indeterminato con la mansione di collaboratori di cucina e applicazione del CCNL Funzioni locali hanno depositato ricorso per il riconoscimento dell'illegittimità del criterio di calcolo per la quantificazione dell'indennità di rischio ex art. 37 CCNL e, per l'effetto, la condanna di AMES alla corresponsione delle differenze retributive e all'applicazione, pro futuro del criterio della riduzione proporzionale;
- Il procedimento è stato iscritto a ruolo con RG N. 1070/2022;

Ritenuto di doversi costituire in giudizio nel suddetto procedimento per ribadire la legittimità formale e sostanziale del criterio adottato dalla Società per la quantificazione dell'indennità di rischio del personale;

Considerato che:

- Vi è la necessità di individuare un legale che possa garantire l'assistenza defensionale nel presente giudizio avanti il Tribunale Civile;
- Lo studio Conte Bianchi con il quale A.M.E.S. S.p.A. ha sottoscritto un contratto per attività di consulenza giuslavoristica, profondo conoscitore del CCNL applicato in azienda, ha manifestato disponibilità alla tutela giurisdizionale nel procedimento indicato;
- Lo Studio legale Conte Bianchi ha formulato preventivo di spesa per l'assistenza giudiziale applicando uno sconto del 50% rispetto ai valori previsti nel tariffario professionale forense, per cause di valore indeterminabile.

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L'articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed in particolare:
 - L'art. 4 sui principi relativi all'affidamento dei contratti esclusi;
 - L'art. 17 sulle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi;
 - L'art. 30, comma 1, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - L'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - L'art. 80 sui motivi di esclusione;

- L'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- L'art. 36, comma 2, lettera a);

Visti:

- l'articolo 37 del Codice Appalti a mente del quale *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;
- L'art. 1, comma 498, L. 208/2015 cd. legge di stabilità 2016 che estende l'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali;

Atteso che dalla verifica effettuata sulle convenzioni attive non sussiste alcuna convenzione Consip con oggetto comparabile;

Presa visione dell'offerta acquisita agli atti della società, e ritenuta la stessa congrua;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) di rendere la narrativa che precede parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di affidare allo Studio Conte, con sede in Venezia Mestre, Via Allegrì 29, C.F. CNTGRG76T21L736H, e P.IVA 03490650276 il servizio di assistenza defensionale nel giudizio il Tribunale Civile di Venezia, n. 51/2019;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 900/2022:
 - il fine del contratto è quello di provvedere all'assistenza defensionale della società;
 - l'oggetto del contratto è il patrocinio avanti il tribunale civile comprensivo delle attività di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria di trattazione, fase decisionale.
 - l'esecuzione della prestazione dovrà svolgersi nelle date calendarizzate dal Giudice;
- 4) l'importo dell'affidamento, IVA esclusa, ammonta ad € 9.500,00= al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e delle spese generali al 15%;
- 5) di dare atto che il CIG attribuito alla presente procedura è il seguente **ZB03B6E823**;
- 6) il contraente viene scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Il Coordinatore Generale
Dott.ssa Silvia Spignesi